

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

La manovra finanziaria per l'anno 2001 è stata approvata con legge 23 dicembre 2000 n.388, provvedimento che reca numerose disposizioni di significativo interesse per gli enti locali nei più diversi aspetti della gestione amministrativa. Sono di seguito sinteticamente esaminate le disposizioni che rivestono particolare importanza per la fiscalità comunale.

POTESTÀ REGOLAMENTARE, PREZZI PUBBLICI E MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Per effetto del combinato disposto dall'articolo 53, c.16, della Finanziaria e del D.M. 21 dicembre 2000 (in G.U. 28.12.2000 n. 301), i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2001, dei regolamenti inerenti i tributi e le altre entrate proprie, delle tariffe e dei prezzi pubblici applicabili nel 2001, sono differiti al 28 febbraio 2001.

L'articolo 54, modificando il corrispondente articolo del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, esplicita la facoltà degli enti di modificare *«le tariffe ed i prezzi pubblici ... in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo»*. L'innovazione consente agli enti di adeguare la misura della contribuzione richiesta agli utenti dei servizi erogati dall'ente, o da suoi organismi strumentali, in relazione ad incrementi rilevanti degli oneri connessi allo svolgimento dei medesimi servizi. La disposizione non chiarisce se il suo ambito di applicazione debba limitarsi alle sole entrate extratributarie; tuttavia si

ritiene che ciò corrisponda al dettato della norma nonché ai principi informatori della potestà tributaria locale, dovendo pertanto escludere la sua applicabilità alle entrate di natura tributaria come la tassa smaltimento rifiuti.

L'articolo 36 della legge n. 388/2000, verte, invece, sulle modalità di pagamento dei tributi da parte degli enti locali, disponendo che, ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o regolamenti, gli stessi *«possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso»*. Con tale norma – invero di non facilissima lettura – il legislatore ha, in sostanza, voluto affermare il principio che per l'incasso dei tributi da parte del soggetto incaricato di tale attività – quale il concessionario del servizio della riscossione – oltre agli intermediari già previsti normativamente (ad es. banche o poste per la riscossione delle somme iscritte a ruolo tramite bollettini RAV), gli enti locali possono prevedere anche ulteriori soggetti a ciò abilitati facenti comunque capo al concessionario della riscossione quale titolare del relativo servizio in favore del Comune. Tutto ciò purché siano soddisfatte le condizioni espressamente previste dalla norma circa la velocizzazione degli incassi, la diffusione dei canali di pagamento e la sollecita fornitura dei dati di pagamento.

Resta inoltre da approfondire, in mancanza di una espressa previsione, se l'onere connesso a tali nuove modalità di incasso sia a carico degli enti locali ovvero dei contribuenti.

I.C.I.

La disciplina afferente l'imposta comunale sugli immobili è stata largamente interessata dalla Finanziaria 2001 per aspetti che concernono i termini e le modalità di versamento, i termini per l'accertamento delle annualità pregresse, la determinazione delle rendite catastali e l'assegnazione di contributi erariali ad enti che, in particolari fattispecie, hanno subito diminuzioni di gettito.

Per effetto del primo comma dell'articolo 18, dall'anno 2001, l'ICI verrà, infatti, versata, per ciascun anno di imposizione, in due rate:

- la prima entro il 30 giugno, in misura pari alla metà dell'imposta dovuta in base all'aliquota ed alle detrazioni applicabili per l'anno precedente;
- la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata con riferimento all'aliquota ed alle detrazioni in vigore nel medesimo esercizio, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il contribuente ha, comunque, la facoltà di provvedere al versamento dell'ICI dovuta in unica soluzione, con versamento entro il 30 giugno dello stesso anno di imposizione. Per i contribuenti titolari di diritto di godimento a tempo parziale (cd. multiproprietà), il versamento dell'imposta è effettuato – così come innovativamente disposto dall'articolo 19 – dall'amministratore del condominio o della comunione, soggetto autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote al singolo titolare con addebito nel rendiconto annuale.

Per ciò che concerne l'individuazione del contribuente, il terzo comma dell'articolo 18 ha introdotto un'ulteriore specificazione di tale figura, stabilendo che *«nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario»*, chiarendo così che le attività svolte su tali aree (come, ad esempio, gli stabilimenti balneari), per le quali sussiste un rapporto concessorio, sono comprese nell'ambito di applicazione dell'imposta; il secondo comma dello stesso articolo ha invece ricompreso anche l'anno d'imposta 2000 nell'ambito di applicazione dell'articolo 30, c.12, della legge n.488/1999, per il quale l'aliquota agevolata per la prima casa si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. L'assimilazione, a tali fini, delle pertinenze all'abitazione principale ha dunque effetto dal 1° gennaio 2001, fermo restando che la predetta disposizione non trova applicazione per i comuni che, nel medesimo periodo, hanno già applicato l'aliquota ridotta anche per gli immobili adibiti a pertinenze.

E' stato altresì disposto il differimento dei termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta, stabilendo al 31 dicembre 2001 il termine per provvedere alla notifica degli atti concernenti le annualità 1995 e successive. Alla predetta data è stato prorogato anche il termine relativo all'anno 1994, ma soltanto per la sola attività di liquidazione dell'imposta a seguito di attribuzione di rendita da parte dei competenti Uffici del territorio.

Risulta oggetto di proroga alla medesima data (31 dicembre 2001) la scadenza entro la quale deve essere provveduto all'iscrizione nel catasto fabbricati di tutte le costruzioni ex-rurali che hanno perduto i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. n.557/1993; si ricorda che i comuni hanno la facoltà di riconoscere la sussistenza di tali requisiti soltanto a decorrere dal predetto termine, non procedendo, conseguentemente, al recupero per le precedenti annualità. Il termine per procedere all'accatastamento dei fabbricati rurali edificati o variati prima dell'11 marzo 1998, in conformità a quanto disposto dal decreto n.2153/1938, è stato invece prorogato al prossimo 1° luglio, in luogo del decorso 31 dicembre previsto dal D.P.R. n. 536/1999.

La legge n.388/2000, infine, dispone l'assegnazione di contributi erariali ai comuni che hanno riscontrato un minor gettito ICI a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria D, fattispecie particolarmente sentita dagli enti sedi di centrali e stabilimenti Enel. E' così stabilito che:

- ai predetti comuni sia assegnato un contributo statale commisurato alla differenza fra il gettito - derivante dai ricordati fabbricati - dell'ICI 1993, con aliquota al 4 per mille, e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, determinato con la medesima aliquota minima. Per la definizione della misura esatta del contributo occorre riferirsi alle specifiche modalità di computo indicate dall'articolo 53, comma 14, cui si rinvia. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati dovranno presentare al Ministero dell'interno, entro il prossimo 31 marzo, apposita certificazione;
- dall'anno 2001 i minori introiti ICI conseguiti dai comuni per effetto della riduzione di imponibile derivante dall'autodeterminazione

provvisoria delle rendite catastali dei predetti fabbricati, classificati nella categoria D, sono compensati con un corrispondente aumento dei trasferimenti statali se la riduzione risulta di importo superiore ai 3 milioni di lire ed allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno. Qualora a seguito della determinazione definitiva delle predette rendite, l'ente introiti un gettito ICI superiore di almeno il 30 per cento quello conseguito prima dell'autodeterminazione provvisoria delle medesime, i trasferimenti erariali saranno ridotti in misura pari a tale eccedenza; tale riduzione si applica, in via consolidata, dall'anno successivo a quello nel quale la rendita definitiva è divenuta inoppugnabile.

TARSU

Per la determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti da coprire con il gettito della tassa l'ente, in via ordinaria, può dedurre un importo - non inferiore al 5% e non superiore al 15% - a titolo di spazzamento delle strade ed aree pubbliche. L'articolo 53, c.17, della legge n.388/2000 stabilisce che per gli anni 2001 e 2002 il Comune può, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani fra gli oneri da coprire con il gettito della tassa, e quindi senza applicare alcuna deduzione.

COMPARTICIPAZIONE TRIBUTI ERARIALI AMBIENTALI

L'articolo 113 della Finanziaria 2001 ha delegato il Governo ad emanare, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali, un provvedimento che individui le compartecipazioni ai tributi erariali, aventi finalità ambientali, da attribuire agli enti locali il cui territorio sia sede di impianti di produzione e stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi.

E' così disposto che l'entità delle compartecipazioni sia commisurata agli oneri che gli enti locali interessati sopportano affinché il territorio sia gestito compatibilmente con l'utilizzazione industriale relativa ai predetti impianti. Il gettito delle compartecipazioni è utilizzabile per programmi di salvaguardia e di

sviluppo ecocompatibile del territorio, e non costituisce compensazione del rischio ambientale e sanitario eventualmente derivante da tali utilizzazioni.

Si tratta, com'è agevole rilevare, di una disposizione di particolare rilevanza poiché introduce nel campo della fiscalità locale tributi commisurati alla sussistenza di *esternalità negative* legate, appunto, all'insediamento di impianti la cui attività incide sull'ambiente (ed in relazione a tale incidenza sono colpiti da tributi erariali) e sul territorio, aspetto, quest'ultimo, preso in considerazione con le istituende compartecipazioni. Pur dovendo necessariamente attendere l'emanazione dei provvedimenti delegati, si rileva che le eco-tasse sono numerose ed applicabili ai più diversi prodotti od attività, come, ad esempio, oli lubrificanti, batterie al piombo, pellicole di polietilene vergine, imballaggi e contenitori di plastica per alimenti, fino alle accise sui diversi tipi di carburante e/o combustibile, per cui l'applicazione delle predette compartecipazioni può anche assumere un'oggettiva importanza per i bilanci dei comuni.

COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALL'IRPEF

Per l'anno 2002 l'articolo 67 istituisce una compartecipazione comunale al gettito IRPEF in misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza nell'esercizio 2001 da parte dello Stato. Il gettito della compartecipazione sarà ripartito dal Ministero dell'interno per ciascun Comune in proporzione all'ammontare dell'imposta netta dovuta dai contribuenti, come distribuita territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. La compartecipazione non costituisce, tuttavia, un'entrata aggiuntiva per i bilanci comunali, in quanto i trasferimenti erariali di ciascun Comune saranno ridotti in misura corrispondente al gettito così conseguito. Entro il prossimo 30 ottobre sarà, infatti, comunicato a ciascun comune l'importo previsionale del gettito della compartecipazione, determinato in base ai dati forniti dal Ministero delle finanze, con la correlata riduzione dei trasferimenti; l'importo della compartecipazione sarà erogato in quattro rate: le prime due sulla base dei predetti dati previsionali, mentre le ultime saranno calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2001.

La compartecipazione di cui sopra si inserisce, pertanto, nel complesso processo di revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse alla maggiore autonomia impositiva ed all'aumento della capacità fiscale, processo che dovrà, presumibilmente, trovare un assetto definitivo con provvedimenti di prossima emanazione.

SOVRACANONI IMPIANTI IDROELETTRICI

La disciplina afferente i sovracanoni ai quali sono soggetti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice con potenza nominale superiore a Kw 220, è stata innovata dai commi 9 e 10 dell'articolo 28, stabilendo quanto segue: il sovracanone annuo dovuto per gli impianti compresi nei bacini imbriferi montani è liquidato per il 50% ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel medesimo bacino, e per la restante parte agli enti non consorziati in base a percentuali stabilite dal Ministero dei lavori pubblici; l'ulteriore canone annuo dovuto ai comuni rivieraschi ex art.53, R.D. n.1775/1933, è liquidato per l'80% a favore dei medesimi comuni e per il restante 20% alle relative province.

E' infine stabilito che entrambi i canoni siano immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti. Si ritiene utile ricordare che la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. unite, 27 marzo 1984, n.2017) aveva precisato che il presupposto per l'applicazione dei sovracanoni era costituito dalla sola concessione, a prescindere dall'effettiva utilizzazione della derivazione, e quindi anche in caso di mancata realizzazione degli impianti.

Cordiali saluti.

Dicembre 2000